

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino - Presidente -

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Consigliere -

Dott. SGADARI Giuseppe - est. Consigliere -

Dott. TUTINELLI Vincenzo - Consigliere -

Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1) M.F.P., nato a (OMISSIS);
- 2) M.A., nata a (OMISSIS);
- 3) M.G., nato a (OMISSIS);
- 4) M.P., nata a (OMISSIS);
- 5) M.S., nata a (OMISSIS);
- 6) L'Olonese s.r.l.;
- 7) Maina s.r.l.;

avverso la sentenza del 27/09/2018 della Corte di Appello di Messina;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere SGADARI Giuseppe;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pedicini Ettore, che ha chiesto l'annullamento con rinvio per M.F.P. e M.A.; dichiararsi l'inammissibilità dei restanti ricorsi.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Patti, con sentenza dell'11 dicembre del 2015, aveva dichiarato gli odierni ricorrenti responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di truffe aggravate ai danni dello Stato e connessi reati di falso e malversazione inerenti alla percezione di erogazioni pubbliche in frode alla [L. n. 488 del 1992](#), per opere nel settore turistico-alberghiero (capo A della imputazione), ritenendo che costoro ed altri imputati non ricorrenti o deceduti nelle more, avessero preso parte - ed il M.F.P. anche organizzato - un reticolo di società aventi solo apparentemente autonomia giuridica e patrimoniale ma in realtà confluenti in un unico centro di interesse, facente capo alla famiglia M., attraverso le quali erano riusciti a percepire indebitamente delle cospicue erogazioni pubbliche.

Lo stesso Tribunale aveva emesso declaratoria di non doversi procedere per prescrizione in relazione a tutti i reati-fine come singolarmente contestati ai ricorrenti.

Aveva ritenuto, altresì, che le società L'Olonese s.r.l. e Maina s.r.l. fossero passibili delle sanzioni amministrative di cui al [D.Lgs. n. 231 del 2001](#) (di tipo pecuniario e interdittivo), ordinando anche, ai sensi dell'art. 19 del decreto citato, la confisca, quale profitto del reato, "di quanto dalle stesse conseguito in relazione alla condotta di cui al capo G" (così nel dispositivo della sentenza di primo grado, che si riferisce al reato di malversazione in danno dello Stato della somma di Euro 424.387,63, come indicata a fg. 36 della sentenza di primo grado).

Il Tribunale, infine, aveva disposto ex [art. 240 c.p.](#), comma 1, "la confisca di quanto in sequestro".

2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Messina, per quel che interessa in questa sede, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Patti:

- dichiarava non doversi procedere nei confronti di tutti i ricorrenti per intervenuta prescrizione, a far data dal 22 giugno 2015 (precedente alla sentenza del Tribunale), anche del reato di associazione per delinquere di cui al capo A);

- confermava "la confisca di quanto in sequestro nei limiti della somma di Euro 424.387,36 di cui al capo G" (così in dispositivo);

- rigettava "allo stato l'istanza di restituzione dei beni di cui al provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti del 22.4.2008, stante l'impossibilità di individuare nell'ambito dei beni in sequestro quelli corrispondenti al valore sopra indicato" (così in dispositivo);

- confermava nel resto la sentenza impugnata e condannava le società Maina s.r.l. e L'Olonese s.r.l. al pagamento delle spese processuali.

3. Ricorrono per cassazione gli imputati M.F.P., M.A., M.G., M.P., M.S. e le società L'Olonese s.r.l. e Maina s.r.l..

3.1. M.F.P. deduce:

1) violazione di legge in ordine alla confisca.

La confisca della somma di circa 425.000 Euro sarebbe stata disposta solo in relazione al reato di malversazione in danno dello Stato di cui al capo G), non contestato al ricorrente.

Egli aveva richiesto la sostituzione dei beni in sequestro solo relativamente ai reati di truffa aggravata di cui ai capi B), E) ed H).

La confisca di cui al reato di malversazione sub capo G), aveva avuto riguardo solo alle società L'Olonese s.r.l. e Maina s.r.l. e ne mancherebbero i presupposti;

2) vizio della motivazione per non avere la Corte tenuto conto dei motivi di appello in allora proposti, con i quali si censurava la decisione di primo grado. Nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi, sempre con riguardo al tema della illegittimità della confisca, sottolineandosi che per il reato di cui al capo G) era stata dichiarata la prescrizione e per esso non poteva essere disposta la confisca del profitto del reato, introdotta successivamente al 2012. 3.2. M.A. deduce:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento in ordine al reato di partecipazione ad associazione per delinquere di cui al capo A, tenuto conto della carenza degli elementi costitutivi del reato.

La Corte non avrebbe tenuto conto dei motivi di appello volti a negare la responsabilità della ricorrente.

La declaratoria di prescrizione, erroneamente pronunciata, avrebbe avuto effetti sulla confisca;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di proscioglimento quanto ai restanti reati contestati.

Anche in questo caso, la Corte non avrebbe tenuto conto dei motivi di appello volti a negare la responsabilità della ricorrente.

3) violazione di legge in ordine alla omessa declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo A in data antecedente alla sentenza di primo grado;

4) violazione di legge in ordine alla confisca.

La confisca della somma di circa 425.000 Euro è stata disposta solo in relazione al reato di malversazione in danno dello Stato di cui al capo G), della quale la ricorrente non era imputata.

Ella aveva richiesto la sostituzione dei beni in sequestro solo relativamente ai reati di truffa aggravata di cui ai capi B), E) ed H).

La confisca di cui al capo G) aveva avuto riguardo solo alle società Olonese s.r.l. e Maina s.r.l. e ne mancherebbero i presupposti;

5) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte mantenuto la confisca in relazione a reati tutti prescritti alla data della sentenza di primo grado. 3.3. M.G., M.P. e M.S., con unico atto, deducono:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento in ordine al reato di partecipazione ad associazione per delinquere di cui al capo A, tenuto conto della carenza degli elementi costitutivi del reato.

La Corte non avrebbe tenuto conto dei motivi di appello volti a negare la responsabilità dei ricorrenti, meri quotisti inconsapevoli in alcune delle società del gruppo;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di proscioglimento quanto ai restanti reati contestati.

Anche in questo caso, la Corte non avrebbe tenuto conto dei motivi di appello volti a negare la responsabilità dei ricorrenti;

3) vizio della motivazione in ordine alla confisca degli immobili di proprietà del ricorrente M.G..

Tali immobili, indicati a fg. 14 del ricorso, erano stati oggetto di un sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, che non avrebbe potuto essere disposta tenuto conto che tutti i reati contestati erano stati dichiarati prescritti, a nulla valendo che vi fosse stata su istanza dell'interessato una sostituzione dei beni originariamente sequestrati (quote societarie) con altri beni (terreni), tanto non potendo configurare un caso di confisca diretta, possibile, secondo la Corte, anche in caso di sola condanna di primo grado.

I terreni del ricorrente oggetto di confisca erano stati sequestrati in relazione ai reati di truffa aggravata di cui ai capi B, E ed H e tale titolo cautelare non va confuso con il sequestro a carico delle società L'Olonese e Maina [D.Lgs. n. 231 del 2001](#), ex art. 19, disposto in relazione al capo G) dal quale, peraltro, il ricorrente è stato assolto;

4) vizio della motivazione sempre in ordine alla confisca degli immobili del ricorrente M.G., tenuto conto della dichiarata prescrizione, fin dal primo grado di giudizio, dei reati di truffa aggravata di cui ai capi B, E ed H in relazione ai quali la confisca è stata disposta.

L'unico reato per il quale il ricorrente era stato condannato, quello associativo di cui al capo A), peraltro quale mero partecipe, si era anch'esso prescritto prima della sentenza di primo grado, come riconosciuto dalla stessa Corte di Appello a fg. 6 della motivazione;

5) violazione di legge in ordine alla mancata restituzione degli immobili indicati al fgg. 26 del ricorso, il cui sequestro era da ricollegare alle violazioni urbanistiche di cui ai capi 1) e 6) dichiarate prescritte già dal Tribunale.

Nell'atto di appello si era chiesta tale restituzione senza ottenere risposta, anche con riferimento alla corretta identificazione del bene di cui al capo 1) come appartenente in comproprietà al ricorrente ed erroneamente attribuito ad altri, secondo quanto nell'atto di appello era stato richiesto di accertare attraverso la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (cfr. fg. 24 dell'atto di appello).

3.4. L'Olonese s.r.l. deduce:

- 1) violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità amministrativa della società, cui la Corte sarebbe pervenuta in mancanza di prove sulla sussistenza del vantaggio o interesse dell'Ente, accertamento imposto dal [D.Lgs. n. 231 del 2001](#), art. 5, posto che le sentenze di merito avrebbero postulato che i sodali dell'organizzazione di cui al capo A) avessero agito a vantaggio della associazione e non dell'Ente, distraendo somme di danaro;
- 2) mancanza di motivazione in ordine al secondo motivo di appello, con il quale si era evidenziata l'assenza del presupposto oggettivo della responsabilità dell'Ente di cui al [D.Lgs. n. 231 del 2001](#), art. 5.

La Corte avrebbe offerto una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, senza tenere conto delle deduzioni difensive;

- 3) vizio della motivazione per le ragioni espresse con i primi due motivi di ricorso.

3.5. La Maina s.r.l. deduce:

- 1) mancanza di motivazione in ordine al settimo ed ottavo motivo di appello inerenti alla sussistenza della responsabilità ed alla legittimità della confisca. La Corte avrebbe offerto una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, senza tenere conto delle deduzioni difensive;
- 2) violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità amministrativa della società, cui la Corte sarebbe pervenuta in mancanza di prove sulla sussistenza del vantaggio o interesse dell'Ente, imposto dal [D.Lgs. n. 231 del 2001](#), art. 5, posto che le sentenze di merito avrebbero postulato che i sodali dell'organizzazione di cui al capo A) avevano agito a vantaggio della associazione e non dell'Ente, distraendo somme di danaro;
- 3) vizio della motivazione per le ragioni espresse con i primi due motivi di ricorso.

Motivi della decisione

I ricorsi proposti dai ricorrenti persone fisiche (M.F.P., M.A., M.G., M.P. e M.S.) sono fondati nei termini qui di seguito esposti.

1. Non sono fondati, con riguardo alla posizione di ciascuno dei predetti ricorrenti, i motivi - tra loro sovrapponibili e per questo meritevoli di trattazione unitaria con i quali essi si dolgono della declaratoria di prescrizione di tutti i reati loro contestati, statuizione che, con riguardo al reato di associazione per delinquere di cui al capo A), è stata adottata con la sentenza impugnata, mentre, con riguardo a tutti gli altri reati, era stata già assunta dal Tribunale.

Il Collegio ritiene di aderire alla oramai pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma [dell'art. 129 c.p.p.](#), comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 e successive conformi).

Nessuna delle deduzioni difensive consente a questa Corte di constatare senza i dovuti approfondimenti l'asserita ma per nulla evidente estraneità degli imputati alla perpetrazione delle condotte illecite contestate, ove si tenga conto della conforme descrizione operata dai giudici di merito dei precedenti gradi a proposito della esistenza conclamata sia del reticolo di società facenti capo alla famiglia M., sia del fatto che tra dette società, solo apparentemente autonome, esistessero delle cointeressenze rilevanti ex [art. 2359 c.c.](#), che avrebbero dovuto impedire le intersezioni contrattuali tra le medesime al fine di percepire indebite erogazioni pubbliche, ottenute attraverso la commissione anche di una serie di reati di falso contestati a ciascuno dei ricorrenti e secondo un ripetitivo e collaudato schema che, in uno ai rapporti di stretta parentela tra gli imputati, hanno condotto alla formulazione della imputazione associativa sub capo A), ritenuta sussistente dal Tribunale al di là del fatto che anche questo reato fosse da dichiarare prescritto per i partecipi (ma non per l'organizzatore M.F.P.) fin dal primo grado (cfr. la data di prescrizione indicata a fg. 6 della sentenza impugnata, che tiene conto dei periodi di sospensione).

La sentenza del Tribunale, cui la Corte di Appello rinvia per relationem condividendone il contenuto, individua singolarmente, per ogni reato-fine, le specifiche operazioni fraudolente (fgg. 22-46 della sentenza del Tribunale), la cui insussistenza necessiterebbe di una profonda rivisitazione di merito delle emergenze processuali, operazione sempre inibita al presente giudizio e specialmente in forza della declaratoria di non doversi procedere per prescrizione.

2. Sono fondati, invece, i motivi di ricorso, anch'essi sovrapponibili, che ineriscono alla confisca.

A fg. 8 della sentenza impugnata, la Corte di Appello ha precisato che nei confronti dei ricorrenti persone fisiche la confisca dovesse intendersi limitata alla somma di Euro 424.387,63 ("solo della predetta somma può confermarsi la confisca..."). Per giustificare tale statuizione, la Corte di merito ha richiamato una autorevole pronuncia della Corte di cassazione (Sez. U, n. 31617 del 2015, Lucci), ritenendo trattarsi di una confisca diretta di danaro, possibile anche in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato.

E ciò, nonostante fossero stati sottoposti a sequestro beni diversi dal denaro, poichè tanto era avvenuto "in virtù della richiesta di sostituzione fatta dagli imputati", circostanza che, secondo la Corte di Appello, non era ostativa "alla possibilità di confermare la confisca disposta a norma [dell'art. 240 c.p.](#), dai Giudici di primo grado limitatamente alla somma già indicata".

L'assunto della Corte territoriale non è corretto.

Dal provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti il 10 ottobre del 2007, risulta che la misura cautelare reale era stata disposta in relazione al "controvalore" della somma di Euro 3.572.957,00 che si assumeva essere stata percepita dagli allora indagati "in virtù dei reati di truffa di cui ai capi B), E) ed H)" e, dunque, quale profitto dei medesimi reati (fg. 60 del decreto citato).

Tale sequestro, per espressa indicazione del Giudice per le indagini preliminari, (cfr. fg. 58 del decreto) doveva intendersi finalizzato alla "confisca per equivalente" (cfr. fg. 58 del decreto citato).

Tanto è vero che (non la somma ma) il "controvalore" della indicata somma, era stato individuato, originariamente, in quote di partecipazione a società riferibili ai ricorrenti; quote che, sottolineava il Giudice per le indagini preliminari, "quali beni immateriali, rappresentano indubbiamente una voce del patrimonio degli indagati, sicchè le stesse sono suscettibili di confisca per equivalente e, dunque, di sequestro preventivo" (fg. 60 del decreto citato).

Successivamente, su richiesta degli indagati, il GUP del Tribunale di Patti, con provvedimento del 22 aprile del 2008, aveva sostituito i beni in sequestro e, cioè, le quote societarie con una serie di immobili di proprietà dei ricorrenti e da costoro indicati ed oggetto di perizia di stima disposta dallo stesso GUP. Non si è mai trattato, pertanto, di confisca diretta ma di confisca per equivalente. La statuizione della Corte di Appello non è chiara neanche con riguardo alla indicazione del reato in relazione al quale dovrebbe intendersi disposta tale confisca, posto che la somma indicata di Euro 424.387,63 è identica a quella oggetto del profitto del reato di malversazione

ai danni dello Stato di cui al capo G), come risulta da tale imputazione e da quanto precisato a fg. 36 della sentenza di primo grado.

A sua volta, tale somma è quella oggetto di confisca in danno delle ricorrenti persone giuridiche (L'Olonese s.r.l. e Maina s.r.l.), sulle cui posizioni processuali ci si soffermerà più avanti.

Nessuno degli odierni ricorrenti persone fisiche risulta imputato del reato di cui al capo G), tranne M.G., che era stato assolto fin dal primo grado da tale ipotesi delittuosa, con la formula per non aver commesso il fatto.

Ad ogni modo, tale aspetto della questione rimane irrilevante perchè non idoneo a mutare la natura giuridica della confisca, che rimane nel caso in esame una confisca per equivalente, non risultando in sequestro, neanche ab origine, alcuna somma di danaro.

Si può, peraltro, aggiungere che, intesa quale confisca per equivalente del profitto del reato di malversazione di cui al capo G), la misura ablativa non avrebbe potuto essere disposta nei confronti delle persone fisiche, in quanto la condotta contestata era stata commessa in data antecedente alla modifica [dell'art. 322-ter c.p.](#), per effetto della [L. 6 novembre 2012, n. 190](#), che solo da quel momento ha consentito la confisca per equivalente del profitto (e non del solo "prezzo" come in passato) dei reati indicati da tale norma, tra i quali la malversazione ai danni dello Stato.

Orbene, stante la natura eminentemente affittiva e sanzionatoria riconosciuta a tale misura ablativa proprio dalla autorevole decisione della Corte di cassazione citata dalla sentenza impugnata, è da escludersi che ad essa possa pervenirsi in assenza di una pronuncia di condanna (cfr. paragrafo 11 della motivazione di quella statuizione di legittimità, che ha dato luogo alla massima secondo cui, il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere affittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto).

Tale regola è sicuramente valida per le condotte, come quelle in esame, commesse antecedentemente alla introduzione [dell'art. 578-bis c.p.p.](#) e della recente [L. 9 gennaio 2019, n. 3](#) (in proposito, Sez. 3, n. 8785 del 29/11/2019, dep. 2020, Palmieri, Rv. 278256, secondo cui, la disposizione di cui [all'art. 578-bis c.p.p.](#), introdotta dal [D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21](#), che ha disciplinato la possibilità di applicare, con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, la confisca cd. allargata prevista [dall'art. 240-bis c.p.](#) e che poi è stata estesa, dalla [L. 9 gennaio 2019, n. 3](#), a tutte le ipotesi di confisca di cui [all'art. 322-ter c.p.](#), costituisce una norma di natura processuale, come tale soggetta al principio "tempus regit actum").

Si tenga, infine, presente che, nel caso in esame, non si è mai avuta una sentenza di condanna formale per i reati cui poter riconnettere la confisca, posto che in primo grado era stata dichiarata la prescrizione per tutte le truffe aggravate di interesse processuale (capi B, E ed H) ed anche per il reato di malversazione in danno dello Stato di cui al capo G), solo il M.G. venendone assolto con formula ampia.

Di tal che, non solo era mancata ab origine una formale pronuncia di condanna, ma l'accertamento di responsabilità non è stato approfondito in secondo grado, ove la Corte di Appello, proprio in forza della declaratoria di prescrizione adottata dal Tribunale, ha fatto sì corretto uso della regola prima citata con riguardo all'applicazione [dell'art. 129 c.p.p.](#) in caso di prescrizione (Sez. U, Tettamanti), la quale, tuttavia, impedisce che a tale statuizione possa riconoscersi quella efficacia sostanziale di giudicato di colpevolezza idoneo a supportare una pronuncia di confisca per equivalente "senza condanna" (nello stesso senso è da interpretare quanto affermato da Sez. 5, n. 1012 del 29/11/2017, dep. 2018, D'Agostino, Rv. 271923, sia pure con riferimento alla confisca "allargata" [D.L. n. 306 del 1992](#), ex art. 112-sexies).

3. Per quanto attiene al quinto motivo di ricorso di M.G., il ricorrente non ha in questa sede interesse a dolersi del sequestro di un immobile in relazione alla violazione urbanistica di cui al [D.P.R. n. 380 del 2001](#), art. [44, lett. b\)](#), (manufatto costruito in assenza di concessione), secondo quanto contestatogli al capo 6) (cfr. fgg. 33 e 38 del decreto di sequestro del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti dell'11 settembre del 2007).

Di tale immobile era stata richiesta la restituzione con l'atto di appello, in forza della declaratoria di prescrizione anche di tale reato.

La statuizione sulla confisca, adottata dalla Corte di Appello, come si è detto, è stata limitata, sia per quanto emerge dalla motivazione che per quanto risulta dal dispositivo, alla somma di Euro 424.387,63, sicchè era stata implicitamente disposta la restituzione all'avente (o agli aventi diritto) degli immobili in sequestro riconducibili alle fattispecie di reato di natura urbanistica dichiarate prescritte, come quella contestata al ricorrente M.G. al capo 6.

Poco importa, in questa sede, che a tale restituzione, per quel che è dato comprendere, non si sia dato luogo.

Il che assorbe la ulteriore censura difensiva attinente al mancato accertamento della comproprietà del ricorrente con riguardo ad uno degli immobili di cui al capo 1), anch'esso dichiarato prescritto dal Tribunale ma non contestato al ricorrente.

4. Sono infondati i ricorsi delle persone giuridiche L'Olonese s.r.l. e Maina s.r.l., che, in quanto sovrapponibili, possono essere trattati congiuntamente.

4.1. Le società ricorrenti non contestano che nei loro confronti il tema della prescrizione del reato non entra in gioco, secondo quanto prevede il [D.Lgs. n. 231 del 2001](#), art. [22](#), in assenza di contestazione sulla sussistenza di un atto interruttivo.

Sul punto, cfr. Sez. 2, Sentenza n. 41012 del 20/06/2018, C., Rv. 274083: In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, in quanto atto di contestazione dell'illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi del [D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231](#), art. [59](#) e art. [22, commi 2 e 4](#).

4.2. Le ricorrenti contestano solo genericamente la mancanza di un interesse dell'ente e di un vantaggio proveniente dalla condotta dei loro legali rappresentanti e del socio V.C., poichè dal complesso della motivazione delle due sentenze di merito, conformi sul punto (cfr. fgg. 51-53 della sentenza del Tribunale e fg. 7 della sentenza impugnata), emerge come la stessa creazione degli enti e le modalità con le quali a loro vantaggio erano state effettuate le operazioni fraudolente costituenti i reati di truffa aggravata e gli storni di somme individuate dai reati di malversazione ai danni dello Stato, rientravano nel più vasto programma criminoso descritto a proposito del reato associativo di cui al capo A), come descritto nella sintesi in fatto, che non avrebbe potuto realizzarsi se non attraverso le condotte illecite commesse dalle ricorrenti, che ridondavano, in primo luogo, a favore delle stesse società e, poi, per loro tramite, anche (ma non solo come si vorrebbe nei ricorsi) a favore dei partecipi ed organizzatori appartenenti al "gruppo M".

In tal senso, è da escludere che le ricorrenti abbiano solo occasionalmente tratto vantaggio dalle condotte illecite contestate e descritte ai capi B-1 e seguenti.

In proposito, pertanto, ha trovato applicazione il principio secondo cui, la responsabilità da reato dell'ente deve essere esclusa qualora i soggetti indicati dal [D.Lgs. n. 231](#), art. 5 comma 1 lett. a) e b), abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, in quanto ciò determina il venir meno dello schema di immedesimazione organica e l'illecito commesso, pur tornando a vantaggio dell'ente, non può più ritenersi come fatto suo proprio, ma un vantaggio fortuito, non attribuibile alla volontà della persona giuridica (Sez. 1, n. 43689 del 26/06/2015, Fenucci, Rv. 265378. Massime precedenti Conformi: N. 32627 del 2006 Rv. 235637).

4.3. Infine, nel ricorso della Maina s.r.l. ci si duole senza specifiche argomentazioni del provvedimento di confisca, che trova, invece, giustificazione nella descrizione della condotta illecita relativa al reato di malversazione di cui al

capo G) e nell'ottenimento di un profitto dell'ente pari a Euro 424.387,63, che il ricorso non contesta e che risulta in quanto tale confiscabile [D.Lgs. n. 231 del 2001](#), ex art. 19, comma 2, (cfr. fg. 7 della sentenza impugnata).

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di M.F.P., M.G., M.A., M.S. e M.P. relativamente alla confisca, che elimina, disponendo la restituzione dei beni in sequestro agli aventi diritto.

Rigetta nel resto i ricorsi.

Rigetta i ricorsi di L'Olonese s.r.l. e Maina s.r.l. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, udienza pubblica, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020